

LA REGOLARIZZAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO E L'EMERSIONE DEI RAPPORTI IRREGOLARI

Con l'art. 103 d.l. 34/2020 "Decreto Rilancio" è stata disciplinata dopo molti anni una nuova ipotesi di "Sanatoria".

!!! All'interno di questa norma è regolata la possibilità, a certe condizioni, di fare emergere qualsiasi rapporto di lavoro instaurato irregolarmente anche quando questo riguardi cittadini italiani e comunitari e tuttavia, con la presente scheda, si approfondiscono le norme che disciplinano la regolarizzazione del cittadino straniero sul territorio.

Dal 1 giugno e fino al 15 agosto 2020, infatti, è possibile inoltrare le domande all'esito delle quali, ove vi siano tutti i requisiti, uno straniero senza permesso di soggiorno o che abbia un permesso di soggiorno non convertibile potrà regolarizzare la propria condizione giuridica e ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro o per motivo di lavoro.

!!! La procedura non riguarda, pertanto, soltanto le persone cd irregolari ma anche tutti coloro che hanno un permesso di soggiorno non convertibile (permesso di soggiorno per assistenza minore, richiesta protezione internazionale, motivi religiosi, protezione speciale etc) e che in questo modo potranno ottenere un permesso di soggiorno più duraturo per lavoro subordinato.

!!! Nel caso di **richiedenti protezione internazionale** il Ministero dell'Interno ha espressamente chiarito che, per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.

Devono ritenersi illegittime quindi le richieste di rinuncia della domanda di protezione internazionale in ragione della istanza finalizzata alla regolarizzazione.

!!! Non è previsto un numero massimo di domande laddove tutte le domande saranno valutate e definite. Non è pertanto necessario affrettarsi nella presentazione delle istanze.

Sono state disciplinate due distinte ipotesi con differenti presupposti

1) PROCEDURA ATTIVABILE DAL DATORE DI LAVORO

- Per l'emersione di rapporti irregolari già in essere a far data dal 19.05.2020
- Per la conclusione di un nuovo contratto di lavoro e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

QUALI SONO I REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO?

- a) Il datore di lavoro che fa la domanda deve essere un cittadino italiano, dell'Unione europea oppure un cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia o titolare di una carta di soggiorno come familiare di cittadino europeo ai sensi del Dlgs 30/2007
- b) Il datore di lavoro deve avere certi requisiti di **reddito** (si veda Tabella 1)
- c) Il datore di lavoro non deve essere stato **condannato** negli ultimi 5 anni per alcuni tipi di reati quali: favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, riduzione in schiavitù, caporalato e sfruttamento lavorativo, art 22 comma 12 TU immigrazione vale a dire l'ipotesi del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze persone prive di un permesso di soggiorno

QUALI SONO I REQUISITI DEL LAVORATORE?

- a) Il cittadino straniero deve essere in grado di dimostrare la propria **presenza** sul territorio prima del 08.03.2020 e non essersi allontanato dopo questa data (si veda Tabella 2)
- b) Il cittadino straniero non deve trovarsi in una delle **condizioni ostative** espressamente previste. Vale a dire:
- non deve avere avuto espulsioni ministeriali per prevenzione del terrorismo o per motivi di pericolosità sociale
 - non deve avere ricevuto una **condanna per i reati** per cui è ordinariamente vietato l'ingresso o il soggiorno in Italia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 TU. (reati per cui è previsto arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art 380 c.p.p.), mentre le sentenze di condanna per i reati per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) sono tenute in considerazione nell'ambito di una più ampia valutazione della pericolosità sociale non essendo automaticamente ostative
 - Non deve essere stato segnalato da un altro Stato UE - sulla base di accordi o segnalazioni internazionali vigenti - ai fini della non ammissione nel territorio.

!!! Non sono ostative, ai fini della sanatoria, le espulsioni ricevute per essere stati trovati sul territorio privi di autorizzazione all'ingresso e/o al soggiorno

QUALI SONO I REQUISITI DEL RAPPORTO DI LAVORO?

- a) Ai fini della regolarizzazione sul territorio possono essere fatti emergere o essere conclusi nuovi contratti di **tipo subordinato** sia a tempo determinato che indeterminato anche a tempo parziale. È consigliabile, viste anche le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali, che il rapporto di lavoro a tempo parziale non sia inferiore alle 20 ore settimanali e che comunque permetta al lavoratore di ottenere una retribuzione minima non inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale pari ad Euro 459,83
- b) Il rapporto di lavoro che si fa emergere o che si stipula deve essere in uno dei **tre settori** espressamente previsti
- agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse;
 - assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per un approfondimento sui settori e su chi possono essere i datori di lavoro per lavoro cd domestico Vedi Tabella 3

COME FUNZIONA LA PROCEDURA?

- La domanda deve essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico della Prefettura del proprio luogo di residenza tramite il sito del Ministero Interno
- Prima dell'inoltro della domanda è necessario pagare il contributo forfettario pari ad Euro 500,00. A tale contributo solo nel caso di emersione di rapporti di lavoro già instauratesi irregolarmente è previsto il versamento di un ulteriore importo a titolo contributivo, retributivo e fiscale il cui importo deve ancora essere definito.
- Al termine della presentazione della domanda il datore di lavoro otterrà la ricevuta della presentazione che dovrà consegnare al cittadino straniero come prova dell'instaurazione della procedura di regolarizzazione. Con la ricevuta il lavoratore diventa inespellibile sino alla definizione della procedura di emersione, può svolgere attività lavorativa ma, qualora il cittadino prima della domanda fosse irregolare questo può svolgere attività lavorativa soltanto in favore del datore di lavoro che ha presentato la domanda.
- Dopo la presentazione della domanda la Questura e l'Ispettorato del lavoro vengono sentiti per tutte le verifiche necessarie in relazione ai presupposti
- Il datore di lavoro e il lavoratore saranno convocati successivamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per portare tutta la documentazione necessaria al completamento della domanda e alla dimostrazione del possesso dei requisiti. In particolare la documentazione attestante la presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020.
- Effettuate tutte le verifiche, nello stesso appuntamento il datore di lavoro e il lavoratore firmano il contratto di soggiorno e lo straniero riceverà tutte le indicazioni per inoltrare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

2) PROCEDURA ATTIVABILE DIRETTAMENTE DAL CITTADINO STRANIERO

In questo caso la richiesta può essere inoltrata direttamente da parte dei cittadini stranieri che chiedono alla Questura del luogo di domicilio il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per "ricerca Lavoro" della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

QUALI SONO I REQUISITI?

Per accedere a tale richiesta il cittadino straniero deve essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) Un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo scaduto dal 31.10.2019, che non sia stato rinnovato né convertito;
- b) Essere presente in Italia da prima dell'8.3.2020, senza essersi allontanati successivamente;
- c) Avere già svolto attività lavorativa, debitamente comprovata, prima del 31.10.2019, in uno dei tre settori nell'ambito del quale viene disciplinata la procedura di regolarizzazione ed in particolare
 - agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse;
 - assistenza alla persona;
 - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per un approfondimento sui settori e su chi possono essere i datori di lavoro per lavoro cd domestico si Veda Tabella 3

- d) Non deve avere avuto espulsioni ministeriali per prevenzione del terrorismo o per motivi di pericolosità sociale
- e) non deve avere ricevuto una **condanna per i reati** per cui è ordinariamente vietato l'ingresso o il

soggiorno in Italia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 TU. (reati per cui è previsto arresto obbligatorio in flagranza) , mentre le sentenze di condanna per i reati per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) sono tenute in considerazione nell'ambito di una più ampia valutazione della pericolosità sociale non essendo automaticamente ostativi

f) non deve essere stato segnalato da un altro Stato UE - sulla base di accordi o segnalazioni internazionali vigenti - ai fini della non ammissione nel territorio.

!!! In questo caso la procedura è condizionata al pagamento di un contributo forfettario pari ad Euro 130,00.

E DOPO?

Dopo il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata di sei mesi, il cittadino straniero che voglia convertire tale permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro deve stipulare un contratto di lavoro in uno dei tre settori lavorativi nell'ambito del quale viene disciplinata la sanatoria.

Al fine di attivare la procedura di emersione o conclusione di rapporti di lavoro a seguito del quale lo straniero può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro, il datore di lavoro dovrà dimostrare il possesso di un reddito.

- ✓ Per il datore di lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse il possesso del reddito richiesto è così disciplinato:
 - Nel caso di istanza di regolarizzazione inoltrata per un lavoratore è pari ad Euro 30.000,00
 - Nel caso di istanza effettuata per due o più lavoratori la soglia di Euro 30.000,00 è aumentata non in maniera predeterminata poiché è stabilito che la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro.
- ✓ Per il datore di lavoro nel settore domestico per assunzioni per il sostegno al bisogno familiare o assistenza a persona non autosufficiente il possesso del reddito richiesto è:
 - Pari ad Euro 20.000,00 se il datore di lavoro riesce a dimostrarne il possesso facendo riferimento solo a quello personale
 - Pari ad Euro 27.000,00 se il datore di lavoro, non riuscendo autonomamente a dimostrare il possesso del reddito, integra con il reddito dei propri familiari. In questo caso, oltre ai familiari facenti parte della famiglia anagrafica possono contribuire ad integrare i redditi del datore di lavoro anche il coniuge e i parenti entro il 2 grado ancorché non conviventi.
 - Pari ad Euro 30.000,00 se il datore di lavoro che offre lavoro di tipo domestico è una persona giuridica (vedi a titolo esemplificativo Tabella 3)
- ✓ Qualora il datore di lavoro sia una persona non autosufficiente e assuma qualcuno alle proprie dipendenze ai fini della sua assistenza è previsto che non debba dimostrare alcun reddito ove in possesso di documentazione medica attestante la propria condizione.

Concorre al reddito ai fini della quantificazione anche la disponibilità di redditi esenti da

Per poter partecipare alle procedure di regolarizzazione è richiesto che la persona straniera abbia fatto ingresso in Italia prima dell'8 marzo 2020 e non abbia lasciato il territorio dopo tale data.

Ai fini della dimostrazione della presenza sono indicate delle specifiche modalità di prova. Non sono stabiliti termini a ritroso per tale documentazione non rilevando a quanto tempo prima risale per la sua validità come prova. Al momento della domanda la presenza prima dell'8 marzo deve essere autodichiarata laddove è previsto che la relativa documentazione sia consegnata solo al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

La presenza può, quindi essere dimostrata:

- ✓ Attraverso i rilievi fotodattiloscopici a cui lo straniero è stato sottoposto prima dell'08.03.2020
- ✓ Attraverso la dichiarazione di presenza effettuata ai sensi della L. 28.5.2007, n. 68
- ✓ Attraverso "attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici"

Rientrano in questa ultima ipotesi, a titolo esemplificativo:

Certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l'ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

Quali sono i settori nell'ambito del quale è ammessa la sanatoria e quali le caratteristiche del datore di lavoro in ambito domestico?

Le istanze di regolarizzazione sia che siano presentate dal datore di lavoro che dal cittadino straniero riguardano solo le persone che sono già impiegate o potrebbero essere impiegate in tre settori specifici ed in particolare:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e **attività connesse**;
- b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale, sono stati maggiormente esplicitati due aspetti:

- Cosa deve intendersi per attività connesse
- In quali casi e a quali condizioni i datori lavori che offrano lavoro di tipo domestico possono essere oltre che persone fisiche anche persone giuridiche.

In particolare:

✓ **Sulle attività connesse**

L'art. 4, co. 2, DM 27.5.2020 specifica che le attività connesse vanno individuate tra quelle elencate nell'allegato 1 al suddetto decreto ministeriale, che costituisce parte integrante del decreto stesso e che elenca tutti i codici Ateco delle attività connesse.

In linea generale da tale elenco si evince come si sia ampliato l'ambito di impiego della manodopera ad una serie di attività funzionali ad assicurare la effettiva operatività dei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e zootecnica, della pesca ed acquacoltura. Sono così ricomprese, tra le altre, le attività concernenti gli agriturismi, la produzione di carni, di succhi di frutta, di derivati del latte, di biscotti a paste alimentari e l'industria delle bevande (birra, vino, distillati), fino alle attività di servizi per edifici e paesaggio (cura e manutenzione di parchi, giardini e aiuole). Sono dunque ricomprese anche tutte le attività manifatturiere delle industrie alimentari.

✓ **Sul datore di lavoro persona giuridica in ambito domestico di supporto al bisogno familiare e assistenza alla persona**

È stata ampliata la possibilità di effettuare la regolarizzazione anche al datore di lavoro persona giuridica nei casi in cui essa sia una comunità stabile, senza fini di lucro, che sostituisca sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte.

In tali casi si dà rilievo al fatto che le prestazioni del lavoratore e l'attività lavorativa per cui si richiede la regolarizzazione siano destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici caratteristici della vita familiare.

A titolo esemplificativo sono persone giuridiche ammesse alla procedura: le convivenze religiose e militari, le comunità senza fini di lucro quali case-famiglia per minori, case di riposo per anziani, comunità di recupero e assistenza per disabili etc.

Sono espressamente escluse le persone giuridiche la cui finalità è la somministrazione presso terzi di lavoro domestico.